



European Securities and
Markets Authority

Guidelines

Orientamenti sull'applicazione della sezione C, punti (6) e (7), dell'allegato 1 della MiFID



Applicazione della sezione C, punto (6), dell'allegato 1 della MiFID I

1. L'ESMA ritiene che la definizione di cui alla sezione C, punto (6), dell'allegato 1 della MiFID si applichi con le seguenti modalità:
 - a. la sezione C, punto (6), ha un'ampia applicazione, riferita a tutti i contratti derivati su merci, compresi i contratti a termine ("forwards"), a patto che:
 - i. possano o debbano essere regolati con consegna fisica; e
 - ii. siano negoziati su un mercato regolamentato e /o un sistema multilaterale di negoziazione.
 - b. Il concetto di "*regolazione con consegna fisica*" comprende un'ampia gamma di metodi di consegna, vale a dire:
 - i. la consegna fisica delle relative merci;
 - ii. la consegna di un documento che conferisce diritti di proprietà alle merci pertinenti o alla quantità pertinente di merci interessate (tra cui polizze di carico o note di pegno); o
 - iii. un altro metodo di determinazione del trasferimento di diritti di proprietà in relazione alla pertinente quantità di merci senza che vi sia una consegna fisica delle merci stesse (tra cui la notifica, la pianificazione o la nomina dell'operatore di una rete di approvvigionamento energetico), che consenta al destinatario di godere di determinati diritti in relazione alla pertinente quantità di merci.

Applicazione della sezione C, punto (7), dell'allegato 1 della MiFID I

2. L'ESMA ritiene che la definizione di cui alla sezione C, punto (7), dell'allegato 1 si applichi con le seguenti modalità:
 - a. la sezione C, punto (7), forma una categoria distinta dalla sezione C, punto (6), e si applica ai contratti derivati su merci che possono essere regolati con consegna fisica e che non sono negoziati su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, purché il contratto derivato su merci:
 - i. non sia un contratto spot ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1287/2006;
 - ii. non abbia gli scopi commerciali descritti all'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1287/2006; e

- iii. soddisfi uno dei tre criteri di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), nonché i criteri distinti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1287/2006.
 - b. Il concetto di "*regolazione con consegna fisica*" comprende un'ampia gamma di metodi di consegna, vale a dire:
 - i. la consegna fisica delle relative merci;
 - ii. la consegna di un documento che conferisce diritti di proprietà alle merci pertinenti o alla quantità pertinente di merci interessate (tra cui polizze di carico o note di pegno); o
 - iii. un altro metodo di determinazione del trasferimento di diritti di proprietà in relazione alla pertinente quantità di merci senza che vi sia una consegna fisica delle merci stesse (tra cui la notifica, la pianificazione o la nomina dell'operatore di una rete di approvvigionamento energetico), che consenta al destinatario di godere di determinati diritti in relazione alla pertinente quantità di merci.
3. Gli strumenti derivati su merci regolati con consegna fisica che non rientrano nella definizione di cui alla sezione C, punto (6), ossia che non sono negoziati su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, possono rientrare nella definizione di cui alla sezione C, punto (7), e le definizioni della sezione C, punti (6) e (7), formano due distinte categorie, poiché la sezione C, punto (7), si applica agli strumenti derivati su merci "*che possono essere regolati con consegna fisica non altrimenti menzionati nella sezione C, punto (6)*".
4. Le altre caratteristiche di strumenti derivati su merci di cui alla sezione C, punto (7), "*senza scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, verificando, tra l'altro, se questi strumenti sono oggetto di compensazione e regolamentazione in stanze di compensazione riconosciute oppure se sono soggetti a regolari richiami di margine*", sono ulteriormente definite all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1287/2006.
5. L'ESMA osserva che le condizioni di cui all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1287/2006 si applicano cumulativamente.